

Codice A1414C

D.D. 24 gennaio 2022, n. 86

**Parere favorevole di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente al trasferimento di una Comunita' Riabilitativa Psicosociale per minori, da ubicare nel Comune di Maglione (TO).**



**ATTO DD 86/A1414C/2022**

**DEL 24/01/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori**

**OGGETTO:** Parere favorevole di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente al trasferimento di una Comunita' Riabilitativa Psicosociale per minori, da ubicare nel Comune di Maglione (TO).

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 e s.m.i. sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalita' e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilita';

- la Deliberazione suddetta, all'allegato D punto 2.2, inerente le strutture sanitarie e socio sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori, ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. richiede il parere, obbligatorio e non vincolante, dell'A.S.L. territorialmente competente (rappresentata dal Direttore Generale o suo delegato) da esprimersi con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, istituito con D.G.R. n. 45-3071 del 05/06/2006, nell'ambito di riunioni convocate a tal fine. Tale parere, espresso in modo univoco e congiunto, valuterà i requisiti strutturali e gestionali previsti dalle norme specifiche di riferimento e la localizzazione territoriale della struttura;

- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:

- non è consentito, con riferimento alle strutture per la tutela della salute mentale dei minori, esprimere un parere di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. senza possibilita' di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. medesimo. Ne consegue che per la realizzazione delle strutture anzidette è mantenuto il fabbisogno regionale individuato con provvedimenti regionali;
- la verifica dei requisiti previsti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, del

D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

- la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A.

- con la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori;

- con la D.G.R. n. 49-5480 del 03/08/2017, in seguito rettificata con D.G.R. n. 35-5849 del 27/10/2017, si è ridefinito il fabbisogno di posti letto delle Comunità Terapeutiche (CTM) e delle Comunità Riabilitative Psicosociali (CRP);

- con la D.G.R. n. 22-8704 del 05/04/2019 è stata modificata e integrata la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 con riferimento ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture della tutela della salute mentale dei minori, prevedendo che i nuovi requisiti trovano immediata applicazione per le strutture di nuova realizzazione;

- con nota pervenuta in data 03/12/2021 (prot. regionale n. 43237/A1414C del 03/12/2021), il Comune di Maglione ha inoltrato agli uffici regionali, a nome e per conto del Legale Rappresentante della Sereni Orizzonti 1 spa, una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente al trasferimento della Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori denominata "Diana", con capienza di n. 10 posti letto, dall'attuale sede di Via Valentino n. 25/27 a Cavagnolo (TO), in un immobile ubicato in Via Borgo d'Ale n. 7;

- il Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori, con nota prot. n. 43666/A1414C del 09/12/2021, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente all'istanza sopraindicata.

Considerato che:

- così come previsto dalla deliberazione n. 31-8596/2019, il Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori ha richiesto il parere, obbligatorio e non vincolante, del Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile e dell'A.S.L. TO4 rappresentata, ai fini del procedimento in oggetto, dal Direttore della SC di NPI (delegato dal Direttore Generale), nell'ambito della riunione tenutasi in data 14/01/2022 in cui sono stati esaminati il progetto gestionale, le planimetrie e l'ubicazione della CRP sopra descritta;

- in seguito all'esame suddetto, da cui è emerso che la nuova ubicazione risulta funzionale rispetto alle esigenze assistenziali in quanto ben collegata con i servizi del territorio e dotata di idonei spazi esterni per le attività educative, il Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori, congiuntamente con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile e il Direttore della SC di NPI dell'A.S.L. TO4, hanno concordato di esprimere parere favorevole al trasferimento della CRP "Diana" ferme restando le verifiche dell'ASL competente per territorio, compiute sia ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., sia ai fini della verifica, nel tempo, del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e con la seguente precisazione:

- in ottemperanza alla D.G.R. n. 22-8704/2019, la rivalutazione congiunta tra NPI e DSM deve essere effettuata almeno nel diciassettesimo anno di età e comunque non oltre i 6 mesi antecedenti il compimento della maggiore età, definendo il percorso terapeutico riabilitativo sanitario. La titolarità tecnica ed economica del caso passa al DSM al compimento del diciottesimo anno di età;

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla richiesta inoltrata dal Comune di Maglione, a nome e per conto del Legale Rappresentante della Sereni Orizzonti 1 spa, di trasferire la Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori denominata "Diana", con capienza di n. 10 posti letto, dall'attuale sede di Via Valentino n. 25/27 a Cavagnolo (TO), in un immobile ubicato in Via Borgo d'Ale n. 7;

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 45-3071 del 05 giugno 2006;
- D.G.R. n. 25-5079 del 18 dicembre 2012 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 55-7469 del 15 aprile 2014;
- D.G.R. n. 39-7630 del 21 maggio 2014;
- D.G.R. n. 35-5849 del 27 ottobre 2017;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 22-8704 del 05 aprile 2019;

## **DETERMINA**

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta inoltrata dal Comune di Maglione, a nome e per conto del Legale Rappresentante della Sereni Orizzonti 1 spa, con sede legale in Udine – Via Vittorio Veneto n. 45, P. IVA 02833470301, di trasferire la Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori denominata "Diana", con capienza di n. 10 posti letto, dall'attuale sede di Via Valentino n. 25/27 a Cavagnolo (TO), in un immobile ubicato in Borgo d'Ale n. 7– Maglione (TO), ferme restando le verifiche dell'ASL competente per territorio, compiute sia ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., sia ai fini della verifica, nel tempo, del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il presente parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento delle strutture, il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore  
Luciana Ipsa

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i  
soggetti erogatori)  
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto